

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 530

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata **ROMINA MURA**

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, fatta a Strasburgo il 24 novembre 1983, sua esecuzione e delega al Governo per l'adozione di norme di attuazione

*Presentata il 18 aprile 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1977, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa approvò una risoluzione — la n. (77) 27 — sul « risarcimento delle vittime di reati ». Essa costituiva una disciplina di diritto convenzionale finalizzata all'impegno degli Stati aderenti a introdurre e a sviluppare regimi di risarcimento in favore delle vittime di reati violenti da parte dello Stato nel cui territorio gli stessi sono commessi, segnatamente per i casi in cui l'autore sia ignoto o privo di mezzi, precisando anche i livelli minimi per la tutela efficace delle vittime. A tale risoluzione fece seguito la Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, fatta a Strasburgo il 24 novembre 1983, mai ratificata dall'Italia, ma recepita da molti Paesi dell'area europea. In particolare, la Convenzione stabilisce un obbligo risarcitorio, a carico degli Stati, di carattere sussidiario,

essendo l'intervento statale limitato ai casi in cui non risulti possibile l'escussione del colpevole, perché ignoto o incapiente. La Convenzione citata, entrata in vigore il 1° febbraio 1988, prevede l'obbligo di risarcimento (per perdita di reddito, spese mediche e ospedaliere, spese funerarie e, per quanto concerne le persone a carico, perdita di alimenti: articolo 4), la cui richiesta può essere sottoposta a un termine (articolo 6), con eventuale fissazione di un limite massimo o minimo (articolo 5) e calibrata sulle condizioni economiche della vittima (articolo 7) e sul suo comportamento (articolo 8).

Per parte sua, il Parlamento europeo ha approvato, fin dal 13 marzo 1981, una propria risoluzione sul risarcimento in favore delle vittime di reati violenti (« Risoluzione sull'indennizzo delle vittime di atti di violenza », pubblicata nella *Gazzetta Uf-*

ficiale delle Comunità europee n. C77 del 6 aprile 1981) nella quale esprimeva l'opportunità che la Comunità europea avviasse iniziative ed azioni in tale materia; ulteriori interventi del Parlamento europeo si sono avuti con le risoluzioni del 1989 sull'indennizzo delle vittime di atti di violenza criminale (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. C256 del 9 ottobre 1989) e del 1999 sulle vittime di reati nell'Unione europea (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. C67 del 1° marzo 2001).

A tale ultima risoluzione fece seguito il Libro verde sul « Risarcimento alle vittime di reati », presentato dalla Commissione europea il 28 settembre 2001, che poneva le basi per la predisposizione della direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004, indicando dettagliatamente le condizioni per l'armonizzazione dei vari sistemi di risarcimento a livello comunitario, non senza rimarcare come Grecia e, parzialmente, Italia non avessero disposto ancora una normativa generale in tema di risarcimento delle vittime di reati violenti.

Si giunse così all'approvazione della direttiva 2004/80/CE, che si compone di ventuno articoli, suddivisi in tre capi: il primo relativo all'« Accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere » (articoli 1-11), il secondo relativo ai « Sistemi di indennizzo nazionali » (articolo 12) e il terzo dedicato invece alle « Disposizioni di attuazione » (articoli 13-21). Le prescrizioni della direttiva possono così sintetizzarsi:

gli Stati membri assicurano che le vittime di un reato violento possono presentare domanda di indennizzo presso le autorità istituite nello Stato in cui hanno la residenza, anche se il fatto è avvenuto in un altro Stato membro (articolo 1);

ove la vittima sia aggredita nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di abituale residenza (situazioni transfrontaliere), lo Stato competente ad erogare l'« indennizzo » e a decidere sull'accoglimento della domanda è quello nel quale il reato è stato commesso (articolo 2);

tutti gli Stati membri devono individuare una o più autorità o altri organismi, denominati « autorità di assistenza », re-

sponsabili per l'applicazione delle misure di tutela e una « autorità di decisione » che si pronuncia sulle domande di indennizzo (articolo 3).

L'Italia non ha mai ratificato la Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, che, avendo anticipato di molti anni la direttiva, prevede nello stesso senso che, se la riparazione non può essere interamente garantita da altre fonti, lo Stato deve contribuire a risarcire sia coloro che hanno subito gravi pregiudizi al corpo o alla salute causati direttamente da un reato violento intenzionale (stupro compreso), sia coloro che erano a carico della persona deceduta in seguito a un tale atto.

La recente giurisprudenza, relativa a casi di violenza sessuale perpetrata nei confronti delle donne, ha stabilito l'inadempimento dello Stato italiano per la mancata attuazione della citata direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato violento e la conseguente responsabilità civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per tale ragione, come dimostra la sentenza della corte d'appello di Torino, sezione III, 23 gennaio 2012, n. 106, dalla diretta applicabilità della direttiva discende la certezza che l'Italia non abbia mai stabilito un sistema di indennizzo per le vittime di violenza sessuale e, pertanto, è inadempiente rispetto alle prescrizioni del diritto dell'Unione europea. Il caso approdato all'attenzione del tribunale di Torino riguardava la terribile esperienza vissuta da una giovanissima ragazza, la quale era stata sequestrata, percossa e violentata per un'intera notte da due ragazzi. I fatti criminali erano stati accertati penalmente, sennonché i due responsabili si erano resi latitanti nel corso del giudizio di primo grado e comunque non avevano risorse economiche per risarcire i danni riportati dalla ragazza.

Con la presente proposta di legge si intende colmare un vuoto normativo non più tollerabile in materia di risarcimento delle vittime di reati, in particolare nei casi di violenza di genere, spesso perpetrati da soggetti che non sono nelle condizioni di assolvere all'obbligo di risarci-

mento perché indigenti, ignoti o latitanti. Il testo prevede l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione, la sua esecuzione e l'emanazione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi recanti la compiuta attuazione della Convenzione stessa, nonché della successiva direttiva 2004/80/CE, con riferimento all'obbligo sancito dall'articolo 12, paragrafo 2.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Adesione alla Convenzione).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, fatta a Strasburgo il 24 novembre 1983, di seguito denominata « Convenzione ».

## ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 della Convenzione stessa.

## ART. 3.

*(Delega al Governo).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in attuazione della Convenzione, nonché della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, secondo il seguente principio e criterio direttivo: prevedere un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nel territorio nazionale, che garantisca un indennizzo equo e adeguato delle vittime, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE.

*Série des traités européens – n° 116*Convention européenne relative au dédommagement  
des victimes d'infractions violentes

Strasbourg, 24.XI.1983

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Considérant que, pour des raisons d'équité et de solidarité sociale, il est nécessaire de se préoccuper de la situation des personnes victimes d'infractions intentionnelles de violence qui ont subi des atteintes au corps ou à la santé ou des personnes qui étaient à la charge de victimes décédées à la suite de telles infractions;

Considérant qu'il est nécessaire d'introduire ou de développer des régimes de dédommagement de ces victimes par l'Etat sur le territoire duquel de telles infractions ont été commises, notamment pour les cas où l'auteur de l'infraction est inconnu ou sans ressources;

Considérant qu'il est nécessaire d'établir des dispositions minimales dans le domaine considéré;

Vu la Résolution (77) 27 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur le dédommagement des victimes d'infractions pénales,

Sont convenus de ce qui suit:

## Titre I – Principes fondamentaux

*Article 1*

Les Parties s'engagent à prendre les dispositions nécessaires pour donner effet aux principes énoncés au Titre I de la présente Convention.

*Article 2*

1 Lorsque la réparation ne peut être entièrement assurée par d'autres sources, l'Etat doit contribuer au dédommagement:

a de ceux qui ont subi de graves atteintes au corps ou à la santé résultant directement d'une infraction intentionnelle de violence;

b de ceux qui étaient à la charge de la personne décédée à la suite d'une telle infraction.

2 Le dédommagement prévu à l'alinéa précédent sera accordé même si l'auteur ne peut pas être poursuivi ou puni.

#### *Article 3*

L'indemnité sera accordée par l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise:

a aux ressortissants des Etats parties à la présente Convention;

b aux ressortissants de tous les Etats membres du Conseil de l'Europe qui résident en permanence dans l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise.

#### *Article 4*

Le dédommagement couvrira au moins, selon le cas, les éléments suivants du préjudice: perte de revenus, frais médicaux et d'hospitalisation, frais funéraires, et, en ce qui concerne les personnes à charge, perte d'aliments.

#### *Article 5*

Le régime de dédommagement peut fixer au besoin, pour l'ensemble ou pour les éléments de l'indemnité, une limite supérieure au-dessus de laquelle et un seuil minimum au-dessous duquel aucun dédommagement ne sera versé.

#### *Article 6*

Le régime de dédommagement peut fixer un délai dans lequel les requêtes en dédommagement doivent être introduites.

#### *Article 7*

Le dédommagement peut être réduit ou supprimé compte tenu de la situation financière du requérant.

#### *Article 8*

1 Le dédommagement peut être réduit ou supprimé en raison du comportement de la victime ou du requérant avant, pendant ou après l'infraction, ou en relation avec le dommage causé.

2 Le dédommagement peut aussi être réduit ou supprimé si la victime ou le requérant est impliqué(e) dans la criminalité organisée ou appartient à une organisation qui se livre à des infractions de violence.

3 Le dédommagement peut également être réduit ou supprimé dans le cas où une réparation, totale ou partielle, serait contraire au sens de la justice ou à l'ordre public.

*Article 9*

Afin d'éviter un double dédommagement, l'Etat ou l'autorité compétente peut imputer sur le dédommagement accordé ou réclamer à la personne indemnisée toute somme, relative au préjudice, reçue du délinquant, de la sécurité sociale, d'une assurance ou provenant de toute autre source.

*Article 10*

L'Etat ou l'autorité compétente peut être subrogé(e) dans les droits de la personne indemnisée à concurrence du montant versé.

*Article 11*

Les Parties s'engagent à prendre les mesures appropriées afin que des informations concernant le régime de dédommagement soient à la disposition des requérants potentiels.

## Titre II – Coopération internationale

*Article 12*

Sous réserve de l'application des accords bilatéraux ou multilatéraux d'assistance mutuelle conclus entre Etats contractants, les autorités compétentes des Parties doivent s'accorder mutuellement, sur demande, la plus large assistance possible dans le domaine couvert par la présente Convention. Dans ce but, chaque Etat contractant désignera une autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'assistance et d'y donner suite et en informera le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

*Article 13*

1 Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) du Conseil de l'Europe sera tenu informé de l'application de la présente Convention.

2 A cette fin, chaque Partie transmettra au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe toute information utile concernant ses dispositions législatives ou réglementaires relatives aux questions couvertes par la Convention.

## Titre III – Clauses finales

*Article 14*

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'accep-

tation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

#### *Article 15*

1 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 14.

2 Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

#### *Article 16*

1 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2 Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

#### *Article 17*

1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2 Tout Etat peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

*Article 18*

1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou de plusieurs réserves.

2 Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

3 La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

*Article 19*

1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

*Article 20*

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

a toute signature;

b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 15, 16 et 17;

d tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 24 novembre 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.

## TRADUZIONE NON UFFICIALE

*Serie dei Trattati Europei – n° 116*

Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti

Strasburgo, 24 novembre 1983

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di un'unione più stretta fra i suoi membri;

considerando che, per ragioni d'equità e di solidarietà sociale, è necessario preoccuparsi della situazione delle vittime di reati violenti intenzionali che hanno subito pregiudizi al corpo o alla salute nonché di coloro che erano a carico di vittime decedute in seguito a tali atti;

considerando che è necessario introdurre o sviluppare regimi di risarcimento in favore di queste vittime da parte dello Stato sul cui territorio sono stati commessi tali reati, segnatamente per i casi in cui l'autore del reato sia ignoto o privo di mezzi;

considerando che è necessario stabilire disposizioni minime nell'ambito in questione;

vista la Risoluzione (77) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sul risarcimento delle vittime di reati,

hanno convenuto quanto segue:

## Titolo I – Principi fondamentali

*Articolo 1*

Le Parti si impegnano a prendere le disposizioni necessarie per l'applicazione dei principi enunciati nel Titolo I della presente Convenzione

*Articolo 2*

1 Se la riparazione non può essere interamente garantita da altre fonti, lo Stato deve contribuire a risarcire:

a coloro che hanno subito gravi pregiudizi al corpo o alla salute causati direttamente da un reato violento intenzionale;

b coloro che erano a carico della persona deceduta in seguito a un tale atto.

2 Il risarcimento di cui nel paragrafo 1 precedente è accordato anche se l'autore non può essere perseguito o punito.

#### *Articolo 3*

L'indennizzo è accordato dallo Stato sul cui territorio è stato commesso il reato:

a ai cittadini degli Stati Parti alla presente Convenzione;

b ai cittadini di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa residenti permanentemente nello Stato sul cui territorio il reato è stato commesso.

#### *Articolo 4*

Il risarcimento copre, secondo il caso, almeno i seguenti elementi del pregiudizio: perdita di reddito, spese mediche e ospedaliere, spese funerarie e, per quanto concerne le persone a carico, perdita d'alimenti.

#### *Articolo 5*

Il sistema di risarcimento può stabilire, all'occorrenza, per l'insieme o per gli elementi dell'indennizzo, un limite superiore oltre il quale e una soglia minima sotto la quale non è versato alcun risarcimento.

#### *Articolo 6*

Il sistema di risarcimento può fissare un termine entro il quale devono essere presentate le richieste di risarcimento.

#### *Articolo 7*

Il risarcimento può essere ridotto o soppresso tenuto conto della situazione finanziaria del richiedente.

#### *Articolo 8*

1 Il risarcimento può essere ridotto o soppresso a causa del comportamento della vittima o del richiedente prima, durante o dopo il reato, o in relazione con il danno causato.

2 Il risarcimento può anche essere ridotto o soppresso se la vittima o il richiedente è implicata o implicato nella criminalità organizzata o appartiene a un'organizzazione dedita a reati violenti.

3 Il risarcimento può parimenti essere ridotto o soppresso nel caso in cui una riparazione totale o parziale fosse contraria al senso di giustizia o all'ordine pubblico.

*Articolo 9*

Al fine di evitare un doppio risarcimento, lo Stato o l'autorità competente può imputare sul risarcimento accordato oppure richiedere alla persona indennizzata qualsiasi somma, relativa al pregiudizio, ricevuta dall'autore del reato, dalla sicurezza sociale, da un'assicurazione o proveniente da qualsivoglia altra fonte.

*Articolo 10*

Lo Stato o l'autorità competente può essere surrogato nei diritti della persona indennizzata sino a concorrenza della somma versata.

*Articolo 11*

Le Parti si impegnano a prendere i provvedimenti adeguati affinché informazioni concernenti il sistema di risarcimento siano a disposizione degli eventuali richiedenti.

## Titolo II – Cooperazione internazionale

*Articolo 12*

Salva l'applicazione degli accordi bilaterali o multilaterali di mutua assistenza conclusi tra Stati contraenti, le autorità competenti delle Parti devono accordarsi mutuamente, a richiesta, la massima assistenza possibile nell'ambito coperto dalla presente Convenzione. A tal fine, ogni Stato contraente designa un'autorità centrale incaricata di ricevere le domande d'assistenza e di darvi seguito e ne informa il Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento del deposito dello strumento di ratificazione, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione.

*Articolo 13*

1 Il Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC) del Consiglio d'Europa è tenuto a informare in merito all'applicazione della presente Convenzione.

2 A tal fine, ciascuna Parte trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa ogni informazione utile concernente le proprie disposizioni legislative o regolamentari inerenti alle questioni coperte dalla Convenzione.

## Titolo III – Clausole finali

*Articolo 14*

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa è sottoposta a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, accettazione o approva-

zione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

#### *Articolo 15*

1 La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 14.

2 Per ciascuno Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione o approvazione.

#### *Articolo 16*

1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare gli Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione mediante decisione presa alla maggioranza prevista all'articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti con diritto di seggio in Comitato.

2 Per gli Stati aderenti, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente a un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento d'adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

#### *Articolo 17*

1 Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, designare il o i territori ai quali s'applica la Convenzione.

2 Ciascuno Stato può, in qualsiasi momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore rispetto a detto territorio il primo giorno del mese seguente a un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3 Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne i territori designati nella dichiarazione, mediante notifica al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese seguente a un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

*Articolo 18*

1 Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare di far uso di una o più riserve.

2 Ciascuno Stato contraente che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla totalmente o parzialmente mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto a contare dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

3 La Parte che ha formulato una riserva in merito a una disposizione della presente Convenzione non può esigere che un'altra Parte applichi tale disposizione; tuttavia, se la riserva è parziale o condizionale, può pretendere l'applicazione di detta disposizione nella misura in cui essa l'ha accettata.

*Articolo 19*

1 Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2 La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo a un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

*Articolo 20*

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e agli altri Stati che hanno aderito alla presente Convenzione:

a ciascuna firma;

b il deposito di ogni strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione;


c ogni data d'entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 15, 16 e 17;

d qualsiasi altro atto, notificazione o comunicazione concernente la presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 1983, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa e agli Stati invitati ad aderire alla presente Convenzione.

PAGINA BIANCA



\*18PDL0010110\*